

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino

IL SEGRETARIO
Bonella Giampaolo



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 21
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di **prima** convocazione - Seduta **pubblica ordinaria**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **30/06/2010** al **10/07/2010** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, lì 28/06/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

BUFFA CELESTINO - Sindaco -
BIASION GIUSEPPE
BIASION ROBERTO
BUSANA PIETRO
CECCATO ALBERTO
CURTI ATTILIO
GROFF NADIA
GUZZO THOMAS
MEZZANOTTE MIRCO
PACE MAURO
PASQUAZZO LUCA
TESSARO ANNALISA
TRENTI ALFREDO

Assenti giustificati i Signori:

LUNARDI ENRICA
MOLINARI GIULIANO

Assiste il Segretario Comunale sig. **Bonella Giampaolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Celestino in qualità di Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 28/06/2010

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che nel supplemento ordinario n. 213/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2005 è stata pubblicata la legge 21.12.2005 n. 270 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" entrata in vigore il 31.12.2005.

Rilevato che fra le disposizioni che risultano di più immediato impatto per l'attività e l'organizzazione dei comuni vi è una rilevante innovazione introdotta dall'art. 10 della legge soprarichiamata che, nel sostituire l'art. 4-bis del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per le tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223, ha previsto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, e cioè entro il 30 gennaio 2006, dovrà essere costituita la Commissione elettorale comunale.

Atteso che tale Commissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 270/2005, dovrà quindi essere composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale dei Servizi Elettorali MIAITSE n. 1/2006 che ha altresì ribadito che il Consiglio comunale, all'atto della votazione per la designazione dei membri della Commissione, dovrà attenersi ai criteri indicati dall'art. 13 del D.P.R. n. 223/67 che prevede espressamente modalità di votazione tali da garantire, in ogni caso, la rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della Commissione stessa.

Richiamato l'art. 13 del D.P.R. 20.03.1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", come sostituito dall'art. 26, comma 4 della Legge 24.11.2000 n. 340 e non modificato dalla nuova legge 21.12.2005 n. 270 che recita:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti."

Dopo ampia discussione sulla funzionalità della Commissione in argomento ed in particolare sui compiti spettanti alla stessa, si evidenzia che si procede con il sistema del voto limitato (1 voto per ciascun Consigliere).

Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21.12.2005 n. 270, si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione elettorale comunale che potrà successivamente delegare le proprie funzioni di Ufficio elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune.

Visti:

- la legge 21.12.2005 n. 270 – art. 10
- il D.P.R. 223/67 – artt. 4 bis, 12 e 13
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi del D.P.R. 223/67 art. 12, comma 1, così come modificato dalla legge 21.12.2005 n. 270.

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti effettivi, è il seguente:

schede votate	12
schede bianche	1
schede nulle	0

Hanno ottenuto voti:

- LUNARDI ENRICA	n. 4
- TESSARO ANNALISA	n. 4
- CECCATO ALBERTO	n. 4

Con votazione per scheda segreta, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta, per l'elezione dei componenti supplenti, è il seguente:

schede votate	12
schede bianche	1
schede nulle	0

Hanno ottenuto voti:

- CURTI ATTILIO	n. 4
- PASQUAZZO LUCA	n. 4
- TRENTI ALFREDO	n. 1
- BIASION GIUSEPPE	n. 3

sulla base di tali risultati

DELIBERA

1. di nominare quali membri effettivi della Commissione elettorale i signori:

LUNARDI ENRICA
TESSARO ANNALISA
CECCATO ALBERTO

di nominare quali membri supplenti della Commissione elettorale i signori:

CURTI ATTILIO
PASQUAZZO LUCA
BIASION GIUSEPPE

2. di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli n. 13 contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente della seduta, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.